

PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA SOCIETA' A CUI AFFIDARE L'ATTIVITA' DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E DI INFORMAZIONE SUL SETTORE RISICOLO - CIG. 5883726C48

1. DOMANDA: Con riferimento alla procedura in oggetto si richiedono cortesemente chiarimenti in merito alle procedure per la costituzione di cauzione a titolo di garanzia per la partecipazione alla gara (articolo 7 del Capitolato), quale opzione alternativa alla fideiussione bancaria o polizza assicurativa o intermediari finanziari abilitati.

RISPOSTA : Sul punto non si può che rimandare alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. :

1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

(omissis)

2. DOMANDA: Qualora la società concorrente decida di partecipare al concorso avvalendosi di altra società, nella compilazione del MOD1 è necessario barrare sia la casella dove si chiede di partecipare come "A) impresa singola", sia la casella priva di numerazione nella quale è indicato "di volersi avvalere dei requisiti tecnici ed economici anche di un'altra impresa ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006 e a tal fine..". Dal testo del modello non è chiaro se le due caselle siano alternative o meno.

RISPOSTA : Si conferma che, nel caso descritto, la società concorrente dovrà barrare entrambe le caselle.

3. **DOMANDA:** Esiste un formato standard per la presentazione dell'offerta tecnica? È possibile usare il formato power point?

RISPOSTA: Non esiste un formato standard per la presentazione dell'offerta tecnica, pertanto è possibile usare anche il formato power point. Si precisa comunque che l'offerta è richiesta anche in formato cartaceo.

Il Responsabile della Procedura

Dr.ssa Maria Chiara Zaganelli